

**PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI  
COLLABORAZIONE GESTIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA E SOCIO-  
SANITARIA IN S.A.A.P.A. s.p.a**

12/01/03  
f  
ALLEGATO

**1. Contesto dell'acquisizione della partecipazione azionaria maggioritaria di S.A.A.P.A. s.p.a. da parte di A.s.l. TO2 e A.s.l. TO4**

La società francese S.I.A.S. S.A. si è impegnata con successivi atti a realizzare e gestire, attraverso la costituzione di una s.p.a. dalla stessa partecipata, un presidio ospedaliero (*Hôpital du Piemont*) per 120 letti da destinarsi alle esigenze di riabilitazione del sistema sanitario piemontese e per 40 posti letto da destinarsi ai bisogni di lungo-degenza dell'A.s.l. n. 7 (ora A.s.l. TO4) nel territorio di Settimo Torinese, su fondo di proprietà dall'Azienda Sanitaria predetta concesso in diritto di superficie per 50 anni (Protocollo di intesa 15 marzo 2000 tra Regione Piemonte, Città di Settimo Torinese, A.s.l. n. 7, S.I.A.S. S.A., ratificato con d.g.r. Piemonte 20 marzo 2000, n. 16-29691, pubblicata sul B.U.R. Piemonte 5 aprile 2000, n. 14; Protocollo di intesa 16 maggio 2000 tra A.s.l. n. 7 e S.I.A.S. S.A.; contratto di permuta con uso di cosa futura 4 dicembre 2002 tra A.s.l. n. 7 e S.I.A.S. S.A.).

Il 17 settembre 2002 è stata costituita la S.I.A.S. Italia s.p.a., società partecipata da S.I.A.S. S.A. in misura maggioritaria e da altri operatori, tra cui A.S.M. s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus.

In data 18/11/2003 è stato concluso il contratto fra la S.I.A.S. Italia s.p.a. e la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus per l'affidamento dei servizi di assistenza socio-sanitaria (ivi compresa quella connessa a prestazioni di riabilitazione) ed attività accessorie e collegate a favore dei pazienti della struttura, svolta da personale infermieristico e di assistenza e tecnico-amministrativo.

In prossimità della fine dei lavori di costruzione dell'*Hôpital du Piemont* (2006), è sorta una controversia tra S.I.A.S. Italia s.p.a. da una parte, Regione Piemonte, A.s.l. n. 7 e Città di Settimo Torinese dall'altra, ritenute dalla Società responsabili del ritardo nel buon esito delle procedure di autorizzazione sanitaria

e di accreditamento della struttura, giustificato invero dalle mutate esigenze del fabbisogno assistenziale dell'area.

L'opportunità di utilizzare la struttura in maniera integrata col sistema sanitario regionale ha indotto la Regione Piemonte, la Città di Settimo Torinese, l'A.s.l. Locale n. 7, unitamente alle A.s.l. n. 3 e n. 4 a convenire di acquisire la struttura dell'*Hôpital du Piemont* per destinarla «ad ospitare attività territoriali, residenziali e di ricovero in regime di post - acuzie nel comune di Settimo Torinese per soddisfare il fabbisogno del bacino d'utenza dell'area comprendente l'A.S.L. n. 7 di Chivasso e le AA.SS.LL. nn. 3 e 4 di Torino» (Conferenza dei Servizi tra Regione Piemonte, Città di Settimo Torinese, A.s.l. n. 7 e A.s.l. n. 3 e n. 4, Protocollo di intesa 8 giugno 2007 per la riorganizzazione dei servizi sanitari nel territorio del Comune di Settimo Torinese, art. 2, recepito con d.g.r. Piemonte 3 agosto 2007, n. 7 - 6635, pubblicata sul B.U.R. Piemonte del 30 agosto 2007, n. 35).

Con il Piano socio - sanitario regionale 2007 - 2010 si è formalmente previsto di destinare l'*Hôpital du Piemont* a rispondere al fabbisogno di posti letto di post-acuzie per l'area territoriale dell'A.s.l. n. 7, con possibilità di insediare nella struttura anche attività di specialistica ambulatoriale a divello distrettuale (d.c.r. 24 ottobre 2007, n. 137 - 40212).

In esecuzione dell'impegno assunto con dalla sottoscrizione del Protocollo di intesa 8 giugno 2007. l'A.s.l. n. 7, le A.s.l. n. 3 e n. 4, unitamente all'A.S.M. s.p.a. ed alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus hanno iniziato una trattativa finalizzata a pervenire all'acquisizione della struttura ospedaliera attraverso la compravendita del 90% delle azioni di S.I.A.S. Italia s.p.a. nella disponibilità di S.I.A.S. S.A. (direttamente o in base ad accordi di opzione).

Il 5 dicembre 2007 l'A.s.l. n. 7, le A.s.l. n. 3 e n. 4, la Regione Piemonte, la Città di Settimo Torinese, l'A.S.M. s.p.a., la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus e la S.I.A.S. S.A., visto il rapporto finale di valutazione della struttura ospedaliera redatto da Protos s.p.a. e la *due diligence* 9 novembre 2007 redatta e condivisa dai consulenti delle parti acquirenti, hanno convenuto di «ritenere concordemente congrua la valutazione del 100% delle quote azionarie di SIAS Italia in € 35.800.000,00 da cui derivare il valore del prezzo di acquisto del 90% del capitale di SIAS Italia detraendo le passività nette esistenti alla data del contratto di acquisizione delle quote» ed altresì di determinare così il futuro

12/01/08

u

assetto azionario di S.I.A.S. Italia s.p.a.: Regione Piemonte, tramite l'A.s.l. n. 7 e le A.s.l. n. 3 e n. 4, 52% del capitale sociale; A.S.M. s.p.a., 31,5% del capitale sociale; Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, 16,5% (verbale sullo stato delle trattative 5 dicembre 2007, recepito con d.g.r. Piemonte 21 dicembre 2007, n. 61 - 7923, pubblicata sul B.U.R. Piemonte 24 gennaio 2008, n. 4, con cui la Regione Piemonte ha attribuito altresì alle Aziende Sanitarie il compito di definire le condizioni dell'acquisto, con finanziamento regionale del prezzo di acquisto delle quote, ed ha stabilito di ripartire così l'acquisendo capitale sociale di S.I.A.S. Italia s.p.a.: 34% all'A.s.l. n. 7 e 18% alle A.s.l. n. 3 e n. 4).

La Regione Piemonte è ancora intervenuta nel corso delle trattative per consentire la rinegoziazione del contratto di finanziamento in essere tra la S.I.A.S. Italia s.p.a. e la Banca MPS Capital Services s.p.a. (Presidente della Regione Piemonte, nota 15 aprile 2008, prot. n. 5989/SA01/1.45; Banca MPS Capital Services s.p.a., nota 7 maggio 2008), concluso poi il 20 giugno 2008, e per sollecitare le parti acquirenti ad impegnarsi a sottoscrivere, successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di acquisto delle azioni, un aumento di capitale non inferiore ad Euro 4.000.000.00 al fine di consentire alla Società di fronteggiare le perdite previste nel primo biennio di attività e di pagare i debiti in scadenza (Presidente della Regione Piemonte, nota 16 aprile 2008, prot. n. 6080/SA01/1.45; A.S.M. s.p.a., nota 24 aprile 2008; Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, nota 24 aprile 2008; d.g.r. Piemonte 24 aprile 2008, n. 2 - 8666).

Definite le condizioni dell'acquisto, alla luce in particolare della situazione patrimoniale di S.I.A.S. Italia s.p.a. (v. verbale 6 maggio 2008 sottoscritto da Regione Piemonte, A.S.M. s.p.a., Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus e S.I.A.S. S.A.), i Direttori Generali di A.s.l. TO2 (ex A.s.l. n. 3 e A.s.l. n. 4) e l'A.s.l. TO4 (ex A.s.l. n. 7), su conforme parere della Regione Piemonte (Direttore della Sanità della Regione Piemonte, nota 23 maggio 2008, prot. n. 18125/DA2000), hanno disposto di addivenire alla stipulazione del contratto preliminare di acquisto (rispettivamente deliberazioni 26 maggio 2008, n. 0000835/001°/2008, e 26 maggio 2008, n. 1159), intervenuto il 28 maggio 2008 avanti al notaio dr. Andrea Ganelli.

Con l'art. 24, l.r. Piemonte 23 maggio 2008, n. 12, *Legge finanziaria per l'anno 2008*, si è stabilito che «la Giunta regionale può autorizzare la costituzione di

12/01/08  
F



una società mista fra le ASL interessate e le società Azienda Sviluppo Multiservizi, Cooperativa Sociale P.G. Frassati onlus o loro aventi causa per la gestione dell'immobile oggetto della sperimentazione gestionale ai fini sia sanitari sia socio-sanitari, di durata quinquennale, prorogabile dalla Giunta regionale di cinque anni in cinque anni sino al compimento del piano finanziario approvato dalla Giunta regionale».

Il 25 giugno 2008 le parti hanno quindi stipulato il contratto definitivo di trasferimento delle azioni S.I.A.S. Italia s.p.a. davanti al notaio dr. Andrea Ganelli e nello stesso giorno l'assemblea straordinaria dei nuovi azionisti della Società ha deliberato il nuovo testo dello Statuto con mutamento dell'oggetto (v. infra § 4.2.) e della denominazione sociale della Società: da S.I.A.S. Italia s.p.a. all'attuale acronimo "S.A.A.P.A. s.p.a.".

In applicazione della facoltà prevista dal contratto preliminare (art. 5, co. 2) la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus ha indicato la Cooperativa Sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro s.c.s. onlus quale acquirente di n. 53.651 azioni, pari all'1% del capitale sociale complessivo di S.I.A.S. Italia s.p.a.

In ragione di quanto previsto dal contratto preliminare (art. 5, co. 2), gli acquirenti hanno altresì convenuto di riconoscere ad A.S.M. s.p.a. la facoltà di trasferire in tutto o in parte le azioni di S.I.A.S. Italia s.p.a. al Comune di Settimo Torinese senza che debba trovare applicazione la disciplina del diritto di prelazione di cui all'approvando Statuto sociale.

## **2. Ragioni dell'acquisizione della partecipazione azionaria maggioritaria di S.A.A.P.A. s.p.a. da parte di A.s.l. TO2 e A.s.l. TO4.**

L'acquisto della Società (S.I.A.S. Italia s.p.a., ora S.A.A.P.A. s.p.a.) da parte di A.s.l. TO2 e A.s.l. TO4, unitamente ad A.S.M. s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, e l'utilizzazione della struttura di proprietà per la realizzazione del presente programma di sperimentazione gestionale danno attuazione alle previsioni del Piano socio - sanitario regionale 2007 - 2010, nella parte in cui individua nell'*Hôpital du Piemonte* la struttura destinata a rispondere al fabbisogno di posti letto di post - acuzie per l'area territoriale dell'attuale A.s.l. TO4, e dell'art. 24, l.r. Piemonte 23 maggio 2008, n. 12, ove si prevede

12/01/08  
F

u

che la Giunta Regionale possa autorizzare la società costituita fra l'A.s.l. TO2, l'A.s.l. TO4, l'A.S.M. s.p.a. e la Cooperativa Sociale P.G. Frassati onlus (o loro aventi causa) a realizzare un programma di sperimentazione gestionale entro l'*Hôpital du Piemont*, a fini sia sanitari sia socio-sanitari.

ALLEGATO  
13/01/03  
F

### **3. Definizione dell'attività sanitaria e socio - sanitaria.**

**3.1.** Le due A.s.l. con l'acquisizione della struttura sanitaria di proprietà S.A.A.P.A. s.p.a. hanno ottenuto la disponibilità di un numero massimo di 211 posti letto.

La presente domanda d'autorizzazione del programma di sperimentazione del modello di collaborazione gestionale si riferisce ad attività socio-sanitaria e sanitaria ad attivazione progressiva.

**3.2.** A regime si chiede l'attivazione in S.A.A.P.A. s.p.a. di:

- a) n. 80 nuovi posti letto di "deospedalizzazione protetta" (R.S.A.);
- b) n. 71 nuovi posti letto di lungodegenza;
- c) n. 60 posti letto di medicina fisica riabilitativa (R.R.F.).

**3.3.** A corollario e come un utile completamento delle attività sanitarie e socio sanitarie sopra indicate si è previsto inoltre: a) che la S.A.A.P.A. s.p.a. attivi eventualmente una farmacia interna; b) che l'A.s.l. TO4 enuclei gli ambulatori specialistici e /o un "punto di primo intervento" - quest'ultimo del D.e.a. dell'Ospedale civico di Chivasso e in raccordo con il D.e.a. del presidio ospedaliero S. Giovanni Bosco per il II livello - da collocare tutti di preferenza nei 1.000 mq. riservati all'uso esclusivo dell'Azienda Sanitaria stessa dal Contratto 4 dicembre 2002 tra A.s.l. n. 7 e S.I.A.S. S.A. di permuta con uso di cosa futura (v. pag. 3: «*La società S.I.A.S. Italia s.p.a. ... concede in uso all'Azienda Sanitaria Locale n. 7 per un periodo di anni 16 una porzione del costruendo presidio ospedaliero ... Allo scadere del termine pattuito di anni 16 la società S.I.A.S. Italia s.p.a. si obbliga a trasferire all'Azienda Sanitaria Locale n. 7 la piena proprietà della porzione concessa in uso con apposito atto notarile di trasferimento senza corresponsione di ulteriore corrispettivo della cessione del diritto di superficie*»).



**4. Forme di collaborazione nella sperimentazione gestionale tra strutture del servizio sanitario e soggetti privati.**

4.1. La S.A.A.P.A. s.p.a. è sin dall'origine titolare della struttura ospedaliera realizzata in diritto di superficie sull'immobile in proprietà dell'A.s.l. TO4, sito in Settimo Torinese, via Santa Cristina n. 3. L'indicato diritto reale è la ragione, più precisamente il motivo, che ha determinato l'acquisto da parte della Regione Piemonte della partecipazione di controllo di S.I.A.S. Italia s.p.a poi divenuta S.A.A.P.A. s.p.a. (v. *supra* § 2).

4.2. La S.A.A.P.A. s.p.a. ha sede in Settimo Torinese, via Santa Cristina n. 3, dispone di un capitale sociale di euro 5.365.095,00, è iscritta al registro delle imprese di Torino al n. 08507160011. Con la stipulazione del contratto definitivo di trasferimento delle azioni il capitale azionario della Società risulta così suddiviso: A.s.l. TO4 34%; A.s.l. TO2 18%; Azienda Sviluppo Multiservizi s.p.a. 31,5%; Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus 15,5 %; Cooperativa sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro s.c.s. onlus 1%.

L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società, tenutasi il 25 giugno 2008, ha deliberato il nuovo testo dello Statuto, il cui *oggetto sociale* prevalente è lo svolgimento di compiti diretti alla tutela della salute ed in particolare la progettazione, costruzione e gestione sperimentale di strutture ed attività sanitarie affidate dalla Regione Piemonte o da quei soci che siano enti pubblici del servizio sanitario (Statuto sociale, art. 1, co. 1), ai quali ultimi è assicurato sulle prestazioni dagli stessi affidate alla Società un controllo analogo a quello dagli stessi enti esercitato sui propri servizi (Statuto sociale, art. 1, co. 4).

4.3. Dopo l'intervenuto controllo pubblico di S.A.A.P.A. s.p.a. l'unico socio privato è la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus unitamente alla Cooperativa sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro s.c.s. onlus.

Quest'ultima è una cooperativa sociale di tipo B per l'inserimento di persone svantaggiate ex l. 8 novembre 1991, n. 381, che tuttavia non ha alcun contratto con S.A.A.P.A. s.p.a. ma che è esplicitamente contemplata quale esecutrice

12/01/09  
F



delle prestazioni di pulizia della struttura dal contratto in essere con la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus.

La prima è invece una cooperativa sociale di tipo A che progetta e gestisce servizi socio - sanitari, educativi ed assistenziali principalmente nel territorio della Provincia di Torino.

Attiva dal 1976, è composta oggi da 500 operatori professionali e gestisce settanta servizi per minori, anziani, disabili ed adulti in difficoltà.

Possiede una solida e riconosciuta esperienza nell'ambito dei servizi paramedici ed è dotata di idonea organizzazione imprenditoriale.

Vanta la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 2000 per i settori della progettazione, programmazione ed erogazione di servizi socio assistenziali, educativi, animativi, socio sanitari ed alberghieri.

Ha espletato la propria attività in molteplici strutture fra le quali la Casa Protetta di Venaria (tipologia assistenziale RAF), la Casa Albergo per Anziani di Borgone di Susa (tipologia assistenziale RAA), la Comunità Alloggio per Anziani di Salbertrand (tipologia assistenziale RAB), la Casa di riposo "Rossi di Montelera" di Valdellatorre (tipologia assistenziale RA), la Casa di Riposo "San Martino" di Alpignano (tipologia assistenziale RA e RAF), le strutture di Cirè e San Maurizio Canavese (tipologia assistenziale RAF), la R.S.A. di Settimo T.se (ASL TO4), la comunità terapeutica per pazienti tossicodipendenti con morbilità psichiatrica (iscrizione all'albo Enti Ausiliari della regione Piemonte), la Comunità Alloggio per disabili e Centro Socio Terapeutico per disabili gravi e gravissimi in concessione ventennale dal Comune di Torino.

Al momento della acquisizione delle quote la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus era già titolare di contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi infermieristici (area assistenziale) ed accessori, ben noto a tutte le Parti coinvolte e dalle medesime accettato.

Fra le attività dell'area assistenziale il contratto in essere prevede le prestazioni connesse alla "deospedalizzazione protetta", alla "lungodegenza" ed alla "riabilitazione (secondo livello)".

Nel presente programma di sperimentazione gestionale, la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus è chiamata - in applicazione del contenuto contrattuale in essere - a gestire le attività assistenziali, offrendosi eventualmente anche per quelle riabilitative, e tecnico amministrative della struttura sanitaria. In

12/07/09  
F

particolare il contratto con la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus prevede:

- a) attività dell'area assistenziale ("deospedalizzazione protetta" e lungodegenza);
- b) attività dei servizi tecnici ed alberghieri;
- c) attività dei servizi amministrativi e di supporto.

La direzione e l'organizzazione dei tre diversi settori di attività è rimessa alla Cooperativa, nel rispetto degli indirizzi della Direzione Sanitaria della struttura, fermo restando l'indirizzo generale espresso dalla Società (Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 1.1).

Le attività dell'area assistenziale includono (Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 1.2, lett. a):

- progettazione e programmazione dei servizi, di concerto con la Direzione sanitaria;
- gestione ed erogazione dei servizi;
- coprogettazione e gestione del progetto infermieristico e di assistenza individuale;
- selezione del personale;
- formazione del personale selezionato;
- progettazione e programmazione delle azioni di formazione permanente del personale;
- gestione delle relazioni industriali e sindacali.

Le attività dei servizi tecnici ed alberghieri includono (Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 1.2, lett. b):

- selezione del personale;
- formazione del personale selezionato;
- programmazione ed attivazione dei servizi di distribuzione dei pasti, lavanderia interna, noleggio e lavanderia della biancheria piana, guardania, gestione del magazzino, pulizia della struttura.

AVV. ...  
DEL 12/01/08  
T

Le attività dei servizi amministrativi e di supporto includono (Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 1.2, lett. c):

- progettazione e gestione del sistema informatico di collegamento con l'amministrazione della Cooperativa;
- attivazione degli strumenti per il controllo di gestione dei servizi forniti;
- portineria e centralino.

**4.4.** Ai soci pubblici A.s.l. TO4 e A.s.l. TO2, oltre al controllo della S.A.A.P.A. s.p.a. (v. *infra* § 5), spetta la designazione della Direzione Sanitaria della struttura e dell'eventuale *staff* medico, nonché la definizione di una attività di amministrazione cui destinare personale adeguato. Tutto il personale sopra indicato va scelto di preferenza tra i dipendenti delle A.s.l. TO4 e A.s.l. TO2 (v. pareri Cavallo Perin 13 agosto 2008 e 10 settembre 2008: Allegato m ed Allegato n). Le Aziende sanitarie hanno infatti sull'intera attività della struttura "un controllo analogo a quello che gli enti stessi hanno sui propri servizi" (Statuto S.A.A.P.A., art. 2, co. 4°) - dunque un potere di controllo sulla stessa della Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus (cfr. Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 1.2: «La direzione e l'organizzazione dei tre diversi settori di attività è rimessa alla Cooperativa, che eserciterà i relativi poteri di indirizzo e programmazione di concerto e sulla base degli indirizzi della Direzione Sanitaria della struttura, per quanto di competenza di quest'ultima, fermo restando l'indirizzo generale espresso dalla Società»; Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 7: «Spetta alla Società il potere di vigilanza e controllo sulle prestazioni svolte dalla Frassati. La Società potrà esercitare tale funzione direttamente da parte della Direzione Sanitaria o di soggetto da questa delegato come anche, in via disgiunta come congiunta, a mezzo di dipendente qualificato espresso da alcuna delle aziende sanitarie od ospedaliere pubbliche socie»; Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 8: «La Frassati si obbliga a descrivere analiticamente le prestazioni svolte e a favore della società attraverso una relazione trimestrale che dovrà essere inviata all'Amministrazione della Società nonché alla Direzione Sanitaria, ed alla Direzione Amministrativa ove attivata, della Struttura al fine di consentire alla Società l'esercizio del controllo e del potere di indirizzo generale»).

12/01/08  
F

**5. Presupposti e condizioni del programma:** sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per i programmi di sperimentazione gestionale (art. 9 *bis*, co. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

a. Art. 9 *bis*, co. 2, lett. b: **partecipazione privata non superiore al 49% del capitale.**

Il capitale azionario di S.A.A.P.A. s.p.a. a seguito dell'acquisto risulta così ripartito:

- **Aziende Sanitarie 52%** (A.s.l. TO4 34%; A.s.l. TO2 18%);
- altri enti pubblici (A.S.M. s.p.a. e/o Comune di Settimo Torinese) 31,5%;
- privati 16,5% (Cooperativa sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus e Cooperativa sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro s.c.s. onlus);

Lo Statuto sociale (art. 5, co. 2) impone inoltre la detenzione della maggioranza del capitale sociale da parte dei «soci pubblici che abbiano natura di **ente sanitario**».

b. Art. 9 *bis*, co. 2, lett. c: **limitazioni alla libera cessione delle azioni di privati che partecipano alla sperimentazione** (es. Cooperativa sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus).

Lo Statuto di S.A.A.P.A. s.p.a. (art. 9) prevede che l'alienazione a terzi delle azioni con effetto verso la Società avvenga secondo procedure ad evidenza pubblica.

c. Art. 9 *bis*, co. 2, lett. d: garanzia di **risoluzione** del contratto con il privato che partecipa alla sperimentazione (es. Cooperativa sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus) per «**gravi inadempimenti** agli obblighi contrattuali» o per «**accertate esposizioni debitore**» verso terzi.

Per il caso di inadempimento della Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus alle proprie obbligazioni, ritardi o deficienze di servizio imputabili a sua colpa o dolo, il contratto di appalto per gestione di servizi assistenziali tra essa e la Società (art. 17) prevede l'addebito di una **penale da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 25.000 per ogni caso**, secondo la gravità della deficienza.

12/04/99  
7

Prevede inoltre che (art. 18.1), nel caso in cui le penalità comminate ai sensi dell'articolo 17 nel corso di un anno solare raggiungano un valore complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo dovuto all'appaltatore o, indipendentemente dal predetto periodo temporale, raggiungano un valore complessivo del 20% di tale corrispettivo, la Società possa **dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione**, senza obbligo di diffida o di altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Le circostanze testé descritte sono definite espressamente «gravi inadempienze contrattuali anche ai sensi dell'art. 9 *bis*, comma 2, lett. d), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502» (Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 18.1).

In applicazione dell'art. 9 *bis*, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 502 del 1992, cit., costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra la Società e la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus anche l'accertata e grave esposizione debitoria verso terzi (art. 18.1).

La cessazione del contratto di servizio in corso tra la Società S.A.A.P.A. e la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus attribuisce ad A.s.l. TO2 ed A.s.l. TO4 il diritto di esercitare l'opzione di acquisto di tutte le azioni di S.A.A.P.A. s.p.a. detenute dalla Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus (Allegato g).

**d. Art. 9 *bis*, co. 2, lett. e: definizione dei compiti, delle funzioni e degli obblighi dei partecipi (enti pubblici e privati) alla sperimentazione gestionale.**

E' previsto che la Società si avvalga, nei limiti ed alle condizioni di legge, delle **prestazioni fornite dai soci**, siano essi enti pubblici o società di diritto privato (Statuto sociale, art. 2, co. 3).

E' previsto che **alla direzione e vigilanza dell'attività sanitaria** affidata alla Società l'Amministratore Unico preponga un medico di ruolo apicale, **su indicazione concorde dei soci pubblici** che sono **enti sanitari** (Statuto sociale, art. 20).

E' previsto che l'**Azienda Sviluppo Multiservizi s.p.a.** curi la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura (Contratto di appalto per la manutenzione del presidio ospedaliero per le riabilitazione e la lungodegenza in Settimo

12/07/2009  
F

u

Torinese denominato *Hôpital du Piemont* tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e A.S.M. s.p.a.).

Per la descrizione dei compiti e delle funzioni della **Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus** e di **A.s.l. TO2** ed **A.s.l. TO4**: vedi *infra* § 4.3 e § 4.4.

e. Art. 9 *bis*, co. 2, lett. e: **esclusione di terzi estranei** alla convenzione di sperimentazione (non soci) dalle **prestazioni connesse all'assistenza alla persona**.

E' espressamente vietato alla Società affidare prestazioni direttamente connesse all'assistenza alla persona a terzi estranei alla convenzione che accompagna l'autorizzazione sanitaria (Statuto sociale, art. 2, co. 2).

f. Art. 9 *bis*, co. 2, lett. f: garanzia di **risoluzione** della **convenzione di sperimentazione** e **scioglimento** degli **organi societari** in caso di **mancato raggiungimento del risultato** di avviata sperimentazione.

Espressamente costituisce causa di scioglimento della Società, oltre quelle stabilite dalla legge, il mancato raggiungimento del risultato dell'attività di sperimentazione gestionale che sia stata avviata ai sensi dell'art. 9 *bis*, d.lgs. n. 502 del 1992, cit. (Statuto sociale, art. 27).

## **6. Convenienza economica del programma.**

Il presente programma di sperimentazione gestionale, in sé attuazione del disposto dell'art. 24, l.r. Piemonte 23 maggio 2008, n. 12, pone l'A.s.l. TO2 e l'A.s.l. TO4 nella condizione di condividere con un soggetto privato (Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus) e con una società di servizi pubblici (A.S.M. s.p.a.) i profili di gestione della nuova attività e di acquisire il *know-how* del soggetto privato in particolare, con un'auspicabile incremento dell'efficienza del servizio, nello spirito proprio dell'istituto della sperimentazione gestionale.

13/01/08  
F

u

Rispetto alla gestione da parte di un soggetto privato accreditato dei medesimi servizi sanitari e socio-sanitari oggetto del presente programma di sperimentazione gestionale, il controllo entro la compagine sociale che le due Aziende Sanitarie hanno sull'attività S.A.A.P.A. da ritenersi "analogo a quello che gli enti stessi hanno sui propri servizi" (Statuto S.A.A.P.A., art. 2, co. 4°) - è garanzia di una maggiore appropriatezza dei percorsi di diagnosi e cura riabilitativa e di dimissione protetta a favore dei pazienti, in funzione della flessibilità e continuità assistenziale. Lo stimolo e l'attuazione delle sole attività di cura ed assistenza necessarie ed utili consente di evitare l'assunzione di costi superflui e si traduce al contempo in una migliore qualità del servizio.

12/04/08  
F

#### **7. Coerenza del programma con il quadro delle programmazione socio - sanitaria regionale.**

a. Il Piano socio - sanitario regionale del Piemonte 2007 - 2010, approvato con d.c.r. 24 ottobre 2007, n. 137 - 40212, prevede per la sola ex A.s.l. n. 7 di Chivasso (ora A.s.l. TO4) un aumento di n. 60 posti letto di post - acuzie.

Gli ulteriori posti letto di post - acuzie previsti dal *business plan* di gestione della struttura di Settimo Torinese sono destinati a rispondere al fabbisogno dei territori di Torino (A.s.l. TO2), Ivrea e Ciriè (A.s.l. TO4).

b. Rappresenta dichiarato obiettivo del Piano (p. 108) «l'incremento dei posti letto per rispondere al fabbisogno di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti, ponendosi come obiettivo tendenziale quello di 2 posti letto ogni 100 anziani (oltre 65 anni) al termine dei quattro anni di validità del Piano, privilegiando il riequilibrio territoriale anche per quanto riguarda i criteri di accesso e le tariffe delle strutture, nonché la creazione di posti letto per la deospedalizzazione protetta presso le residenze sanitarie assistenziali».

La previsione entro il *business plan* di gestione della Società di n. 80 posti letto per "deospedalizzazione protetta" contribuisce alla concreta attuazione del descritto obiettivo.

u

c. Il Piano socio sanitario regionale sottolinea altresì l'importanza dell'integrazione dei servizi sociali e sanitari e ne stimola conseguentemente l'attuazione.

Le prestazioni attinenti all'area "anziani", destinate a sostenere le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto nelle fasi estensive e di lungo assistenza, costituiscono prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Tali prestazioni si caratterizzano per l'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza.

Esse possono essere erogate, oltreché in regime ambulatoriale domiciliare e semi-residenziale, nell'ambito di strutture residenziali quale quella di Settimo Torinese.

Il presente programma di sperimentazione gestionale, prevedendo la gestione entro la stessa struttura sia attività sanitaria che socio sanitaria, si pone in linea anche con tale intento di Piano, dando attuazione all'obiettivo della continuità di cura ed assistenza.

L'art. 24, l.r. Piemonte 23 maggio 2008, n. 12, a sua volta destina espressamente la struttura alla gestione di servizi socio-sanitari oltreché sanitari.

#### **8. Risorse umane a disposizione e disciplina degli appalti pubblici.**

a. La Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus fornirà i servizi alla stessa affidati tramite proprio personale, della cui direzione e retribuzione sarà responsabile (Contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, art. 5).

Per l'esatta qualificazione e quantificazione del personale, per l'indicazione del contratto di lavoro applicato: vedi allegato h).

b. Le due Aziende Sanitarie forniranno il personale (v. pareri Cavallo Perin 13 agosto 2008 e 10 settembre 2008: Allegato m ed Allegato n) di Direzione Sanitaria della struttura ed eventualmente lo *staff* medico, nonché il necessario personale amministrativo così come indicato al precedente § 4.4.

13/01/09  
F

u

Il direttore sanitario ed i medici di *staff* da impiegarsi nella struttura entro l'orario di servizio, quali dipendenti di una delle due Aziende Sanitarie, potranno essere assegnati temporaneamente alla Società previa stipulazione di un protocollo d'intesa tra le parti *ex art. 23 bis*, co. 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e previo consenso dei dipendenti medesimi.

Il protocollo d'intesa deve precisare le funzioni e le modalità di inserimento nella struttura di sperimentazione gestionale dei dipendenti, a cui è garantita la valutabilità del servizio prestato durante il periodo di assegnazione temporanea ai fini della progressione di carriera ed il mantenimento del trattamento retributivo e previdenziale ordinario (del cui pagamento rimane responsabile l'Azienda Sanitaria di provenienza con rimborso da parte della Società nei termini di cui al protocollo d'intesa).

L'impegno entro la struttura, oltre l'orario di servizio, dei medici di *staff* dipendenti di una delle due Aziende Sanitarie con rapporto di lavoro esclusivo potrà essere autorizzato quale forma di esercizio dell'attività libero professionale previa stipulazione di un accordo tra l'A.s.l. TO2, l'A.s.l. TO4 e la Società *ex art. 15 quinquies*, co. 2, d.lgs. n. 502 del 1992, cit.

c. Per diritto comunitario vigente anche nell'ordinamento giuridico italiano gli organismi di diritto pubblico e le organizzazioni in *house providing* – come può ad oggi essere qualificata la S.A.A.P.A. - sono sottoposte alle disciplina valida per la stipulazione dei contratto pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture. Nel caso in esame il vincolo all'osservanza della disciplina sulle pubbliche gare vale altresì a provare che delle relazioni contrattuali sia informate al massimo dell'economicità e trasparenza possibile.

#### **9. Descrizione delle risorse economico - finanziarie a disposizione.**

Vedi allegato c).

#### Si allegano:

- a. contratto preliminare di acquisto delle azioni S.I.A.S. Italia s.p.a;
- b. contratto definitivo di acquisto delle azioni S.I.A.S. Italia s.p.a;

12/01/03  
F

G

- c. *business plan* di gestione della struttura;
- d. statuto S.A.A.P.A. s.p.a.;
- e. contratto di appalto per la gestione di servizi assistenziali tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus;
- f. contratto di appalto per la manutenzione del presidio ospedaliero per la riabilitazione e la lungodegenza in Settimo Torinese denominato *Hôpital du Piémont* tra S.I.A.S. Italia s.p.a. e Azienda Sviluppo Multiservizi s.p.a.;
- g. contratto di opzione tra A.s.l. TO2, A.s.l. TO4, Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus;
- h. descrizione delle risorse umane della Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus;
- i. -----
- j. dichiarazione di adesione della Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus al programma di sperimentazione gestionale;
- k. dichiarazione di adesione della Cooperativa Sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro s.c.s. onlus al programma di sperimentazione gestionale;
- l. dichiarazione di adesione di A.S.M. s.p.a. al programma di sperimentazione gestionale.
- m. parere Studio legale Cavallo Perin 13 agosto 2008 sull'utilizzazione personale Asl;
- n. parere Studio legale Cavallo Perin 10 settembre 2008 integrazione.
- o. elenco lavori e forniture *in itinere*: Sez. I - Per attività di R.S.A.; Sez. II - Per attività sanitaria.

12/01/09  
F

W

Acc. D ad 5  
allegato 1 M

ALLEGATO "B" AL N. 8476 DI FASCICOLO

STATUTO  
della società per azioni  
"S.A.A.P.A. S.p.A."

1  
12/01/09

TITOLO I  
Denominazione - Sede - Oggetto Sociale - Durata

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale  
"S.A.A.P.A. S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

La Società ha sede legale in Settimo Torinese (TO) e può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e uffici sia in Italia che all'estero, anche presso la sede legale dei propri enti soci.

Articolo 2

La Società ha per oggetto prevalente lo svolgimento di compiti diretti alla tutela della salute in conformità alle autorizzazioni o accreditamenti pubblici previsti dall'ordinamento; in particolare ha ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione sperimentale di strutture ed attività sanitarie affidate dalla Regione Piemonte o da quei soci che siano enti pubblici del servizio sanitario.

La Società non può affidare prestazioni direttamente connesse all'assistenza alla persona a terzi estranei alla convenzione che accompagna l'autorizzazione sanitaria.

La Società si avvale, nei limiti ed alle condizioni di legge, delle prestazioni fornite dai soci, siano essi enti pubblici o società di diritto privato.

Ai soci pubblici che abbiano natura di ente sanitario è assicurato sull'attività da essi affidata alla società un controllo analogo a quello che gli enti stessi hanno sui propri servizi anche ai sensi del successivo art. 20.

Per realizzare utili sinergie od economie di scala la Società può svolgere in via non prevalente qualunque tipo di attività purché connessa o affine alla principale, incluse la prestazione di servizi alla persona, la commercializzazione di attrezzature, articoli, protesi e materiali sanitari, la formazione professionale e l'organizzazione di convegni del settore sanitario.

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili alla realizzazione dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dell'art. 2361 del codice civile.

La Società può acquistare, prendere e dare in locazione, sviluppare e ristrutturare, gestire e vendere edifici e terreni in funzione strumentale allo svolgimento delle proprie attività.

Qualunque attività sopra indicata, qualificata dalla legge come finanziaria, si intende svolta non nei confronti del pubblico.

Sono escluse in ogni caso le operazioni assicurative, quelle inerenti la raccolta e risparmio, nonché quelle attività finanziarie per le quali sia richiesta l'iscrizione.

*[Handwritten signature]*

1  
12/01/09

albi od elenchi e la sussistenza di particolari requisiti e di tutte quelle comunque vietate dalla presente e futura legislazione.

#### Articolo 3

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. La registrazione di detto domicilio nel Libro dei Soci sarà modificata su richiesta del socio che abbia comunicato con lettera raccomandata un diverso domicilio.

#### Articolo 4

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2052 salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### TITOLO II

#### Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni



#### Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 536.509,50 (cinquecentotrentaseimilacinquecentonove virgola cinquanta) diviso in numero 5.365.095 (cinquemilioni trecentosessantacinquemilanoventacinque) azioni nominative del valore nominale di euro 0,10 (uno virgola zero zero) ciascuna e potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, con l'osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni di legge.

La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta dai soci pubblici che abbiano natura di ente sanitario.

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

#### Articolo 6

In caso di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, le azioni di nuova emissione o le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute a norma dell'articolo 2441 del codice civile.

I soci hanno anche diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate a norma dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile.

Il capitale sociale può essere ridotto dall'Assemblea straordinaria dei soci nei casi e con le modalità previste dalla legge.

#### Articolo 7

Le azioni devono possedere i requisiti di cui all'art. 2354 del codice civile e sono tutte indivisibili.

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge.

13/01/09

Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto, alle deliberazioni adottate dall'Assemblea degli azionisti e dall'Amministratore unico.

Salva l'applicazione dell'art. 2344 del codice civile, il socio in mora nei versamenti è tenuto a corrispondere alla Società, sulle somme dovute, l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

#### Articolo 8

Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci, nei limiti consentiti dall'art. 9 bis, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502.

E' in tal caso in facoltà dei soci rimettere la determinazione del prezzo delle azioni ad un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

#### Articolo 8 bis

Le azioni sono trasferibili a terzi con effetto verso la società esclusivamente con le modalità previste al successivo articolo.

Il socio che intenda alienare tutte le proprie azioni o parte di esse dovrà darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministratore unico.

Detta comunicazione dovrà specificare il prezzo e le condizioni finanziarie a cui il socio intende alienare le azioni o il prezzo e le condizioni finanziarie proposti dal terzo.

L'Amministratore unico dovrà darne avviso a tutti i soci entro dieci giorni mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, affinché ciascuno dei soci sia messo in grado di esercitare la prelazione, dandone comunicazione all'Amministratore unico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora più soci manifestassero la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante, le azioni offerte in cessione dovranno essere loro assegnate in proporzione alla percentuale posseduta da ciascuno.

In caso di trasferimento delle azioni a titolo diverso dalla vendita il prezzo sarà stabilito, in caso di esercizio del diritto di prelazione, da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente dei dottori commercialisti di Torino.

La prelazione non si applica nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di società e/o enti della Regione Piemonte e in caso di fusione e/o scissione e/o liquidazione del socio pubblico ente sanitario e nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni, a qualsiasi titolo, tra l'Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. e il Comune di Settimo.

Qualora nessun socio manifestasse l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione nel termine sopra convenuto, la Società provvederà ad attivare nei tempi tecnici strettamente necessari le procedure di cui all'articolo successivo, salvo il caso in cui sussistano le condizioni di deroga ivi richiamate.

Esclusivamente in tale ultima ipotesi il socio interessato sarà libero di cedere le azioni a terzi alle condizioni proposte ai sensi del presente articolo.

Non si farà luogo a prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altro socio.

#### Articolo 9

12/01/09 1

L'alienazione a terzi delle azioni con effetto verso la società avviene secondo procedure ad evidenza pubblica, salvi i casi di esenzione previsti dalle leggi in materia, svolte dall'Amministratore unico della Società per conto dei soci.

L'Amministratore unico convoca senza indugio l'Assemblea ordinaria dei soci affinché la medesima deliberi sulle condizioni soggettive di qualificazione/ammissibilità, comunicando, sentito il socio interessato alla cessione, con il relativo ordine del giorno, una proposta in merito che tenga conto sia degli interessi sociali sia dell'interesse alla massima circolazione delle azioni offerte al pubblico.

L'Amministratore unico provvede allo svolgimento della procedura pubblica prevista dal presente articolo sulla base delle condizioni economiche e finanziarie proposte ai sensi dell'articolo precedente e delle condizioni di qualificazione/ammissibilità deliberate.

Al termine della procedura il socio cedente sarà libero di trasferire le azioni al soggetto così individuato, salvo che l'esito abbia comportato la definizione di un prezzo o di condizioni finanziarie per la cessione più favorevoli per l'acquirente di quelle proposte ai sensi dell'articolo precedente.

In tale ultimo caso l'Amministratore unico rinnoverà le formalità previste dal medesimo articolo al fine del nuovo esercizio del diritto di prelazione.

Le spese della procedura ad evidenza pubblica sono a carico del socio interessato, ove la cessione sia stata dal medesimo richiesta.

Le procedure di cui al presente articolo non sono necessarie nel caso in cui le azioni siano alienate ad altri enti sanitari od a comuni che rientrano nei territori di competenza dei soci che sono enti sanitari.



**Articolo 10**

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni, osservando le disposizioni di legge in materia e demandando all'Assemblea straordinaria la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

**TITOLO III**  
**Assemblee**

**Articolo 11**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale limite può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'Amministratore unico.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata ogni qualvolta

1  
12/01/09  
L'Amministratore lo ritenga utile alla Società nonché per la trattazione di argomenti che la legge o lo Statuto attribuisce alla competenza della stessa.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata senza indugio quando ne è fatta domanda, nelle forme previste dalla legge, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

In questo caso l'Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

#### Articolo 12

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o in caso di suo impedimento dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante avviso di convocazione contenente le indicazioni del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea l'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli aventi diritto al voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di Assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo non presenti.

#### Articolo 13

Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

Il biglietto di ammissione eventualmente rilasciato per la prima convocazione sarà valido anche per la seconda.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona, socio o non socio, nei limiti di legge.

In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea.

#### Articolo 14

la

12/01/09

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, che potrà anche non essere socio, nominato dall'Assemblea stessa; tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### Articolo 15

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono, sia in prima che in seconda convocazione, le norme di legge, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 17 e 23 del presente Statuto.

#### Articolo 16

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale.



#### Articolo 17

L'Assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti dell'Amministratore unico:

- a) proposta o modificazione dell'autorizzazione o dell'accréditamento oppure della sperimentazione gestionale oggetto di provvedimento regionale;
- b) modificazione degli affidamenti da parte degli enti pubblici soci relativi al presidio sanitario di Settimo Torinese;
- c) contratti di valore singolarmente superiore al 5% (cinque per cento) dell'ammontare globale dei servizi affidati nel corso dell'esercizio precedente;
- d) contratti stipulati nel primo anno di esercizio di valore singolarmente superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- e) aventi ad oggetto operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e di partecipazione in altre società o enti;
- f) aventi ad oggetto l'organigramma funzionale del personale e le sue modificazioni;
- g) aventi ad oggetto il bilancio previsionale.

Sulle predette materie l'Assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del Capitale Sociale.

### TITOLO IV

#### Amministrazione della Società

#### Articolo 18

La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea, previa consultazione tra i soci, con le maggioranze di cui all'art. 15.

Prima della nomina l'Assemblea determina gli emolumenti spettanti all'Amministratore unico, salvo quelli del primo Amministratore unico fissati nell'Atto Costitutivo.

L'Amministratore unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea

*[Handwritten signature]*

12/01/09 1  
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

#### Articolo 19

Salve le competenze riservate ad altri organi sociali, l'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salve le autorizzazioni dell'Assemblea previste dall'art. 17.

L'Amministratore unico riferisce al Collegio Sindacale almeno ogni mese sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ivi comprese quelle preventivamente autorizzate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

L'Amministratore che per conto proprio o di terzi abbia un interesse in una determinata operazione deve darne notizia preventivamente al Collegio Sindacale e alla prima Assemblea utile.

#### Articolo 20

L'Amministratore unico prepone alla direzione e vigilanza dell'attività sanitaria affidata alla Società un medico di ruolo apicale su indicazione concorde dei soci pubblici che sono enti sanitari.

#### Articolo 21

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore.

#### Articolo 22

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore unico, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore unico.

Il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

### TITOLO V

#### Collegio Sindacale e controllo contabile

#### Articolo 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio Sindacale sono nominati dai soci pubblici che sono enti sanitari ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, tenuto conto dell'indicazione della Regione Piemonte.

La nomina dei restanti Sindaci avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci che non sono enti sanitari.

1  
12/01/09

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per tre ovvero per numero dei Sindaci da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

#### Articolo 24

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea che nomina i Sindaci effettivi ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tale caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il controllo contabile nella Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Spetta all'Assemblea la scelta se affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Il Collegio Sindacale può convocare l'Amministratore per riferire sull'andamento generale dell'amministrazione oppure su singoli fatti o episodi d'amministrazione.



#### TITOLO VI

#### Esercizio sociale - Bilancio e utili - Finanziamento dei soci

#### Articolo 25

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione sociale deve essere depositato a norma di legge.

#### Articolo 26

L'Amministratore unico potrà essere autorizzato, in base a delibera dell'Assemblea ordinaria, a richiedere ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società, finanziamenti dei quali i singoli soci potranno richiedere in ogni momento la restituzione (salve le espresse pattuizioni di determinata natura temporale) e dei quali potrà essere stabilita la totale infruttuosità e ciò in espressa deroga al disposto dell'art. 1282, comma 1, del codice civile ed alla presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all'art. 42, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'importo complessivo di tali finanziamenti non può comunque superare il valore di Euro due milioni e mezzo per anno solare.

In particolare, qualora l'Amministratore unico ne ravvisi la necessità per il raggiungimento dello scopo sociale, i soci potranno finanziare la Società secondo le esigenze di cassa nel rispetto del disposto dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 1 settembre

1  
12/01/09

1993, n. 385, e della delibera C.I.C.R. 19 luglio 2005 e successive disposizioni.  
 Detti finanziamenti potranno in qualsiasi momento essere eventualmente anche attribuiti in conto capitale su espressa manifestazione di volontà del socio.  
 I soci hanno in ogni caso la facoltà di non aderire alla richiesta di finanziamento.

## TITOLO VII

### Scioglimento, liquidazione, recesso e clausole finali

#### Articolo 27

Costituire causa di scioglimento della Società, oltre quelle stabilite dalla legge, il mancato raggiungimento del risultato dell'attività di sperimentazione gestionale che sia stata avviata ai sensi dell'art. 9 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

#### Articolo 28

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento anticipato della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### Articolo 29

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.  
 Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.  
 Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla Società una istanza recante le generalità del socio, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero delle azioni possedute per le quali viene esercitato il diritto di recesso.  
 Essa deve essere spedita all'Amministratore unico a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.  
 Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.  
 Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero si è deliberato lo scioglimento della Società.  
 Il valore di liquidazione delle azioni, per le quali il socio esercita il recesso, è pari alla quota di patrimonio netto corrispondente alle suddette azioni, risultante da una situazione patrimoniale appositamente redatta e riferita alla data di comunicazione del recesso conforme alle scritture contabili della Società.

#### Articolo 30

Competente per le controversie avanti all'autorità giudiziaria ordinaria è il Foro di Torino.

#### Articolo 31

12/01/09


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono e si applicano le disposizioni di legge in tema di società per azioni.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 25 giugno 2008

F.TL. VEILLET

Andrea GANELLI



u

12/01/08 <sup>1</sup>

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge: impiega

fogli N. quattrozalici

Torino, li 15-7-2008

*[Handwritten signature]*



IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA IN MODO  
VIRTUALE. AUTORIZZA-  
ZIONE DELL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE UFFICIO  
DI TORINO 1 n. 12/2003 del  
10 giugno 2003  
Dott. A. GANELLI

*[Handwritten mark]*